



Ufficio Anagrafe  
Comune di Barberino di Mugello

**ISTANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CONVIVENZA DI FATTO**

Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000 – art.1 comma 36 e segg. Legge n.76/2016

I sottoscritti \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

- di essere a conoscenza delle pene previste dall'art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità;
- di essere residenti e coabitanti nel Comune di Barberino di Mugello al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_;
- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, e di non essere vincolati da rapporti di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, unione civile tra loro o con altre persone;

**CHIEDONO**

- di costituire una convivenza di fatto, sensi dell'art.1, commi 36 e segg. della Legge n.76/2016.

DICHIARANO INOLTRE di essere consapevoli:

- dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione della Convivenza di fatto;
- che la convivenza di fatto può estinguersi per: • matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone; • decesso di un convivente; • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio; • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di una o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione.



**COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Barberino di Mugello, \_\_\_\_\_

I DICHIARANTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allegare fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità

Viale della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (FI)

tel. 055/8477261-2-3 fax. 055/8477299

[urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it](mailto:urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it)



## COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

### LE CONVIVENZE DI FATTO

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ Convivenze di fatto Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile. Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37). Diritti I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto: 1. stesso diritto che spetta al coniuge nell’ordinamento penitenziario; 2. in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle informazioni personali; 3. decisioni in materia di salute; 4. in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie; 5. in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte; 6. in caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella casa di comune residenza; 7. preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari; 8. partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell’impresa familiare, se il convivente presta la sua opera all’interno dell’impresa stessa; 9. diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell’altro convivente; 10. in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti; 11. diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito da parte di un terzo; 12. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali. Contratto di convivenza Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico. Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione anagrafica. Il contratto di convivenza deve contenere: - l’indicazione della residenza; - la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune; - il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso: - in presenza di un vincolo matrimoniale; - in violazione di quanto disposto dal comma 36; - da persona minore di età; - da persona interdetta giudizialmente; - in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. Risoluzione del contratto di convivenza Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per: - accordo delle parti; - recesso unilaterale; - matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; - morte di uno dei contraenti.

Viale della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (FI)

tel. 055/8477261-2-3 fax. 055/8477299

[urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it](mailto:urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it)